



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino

**CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI
PER IL**

SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO IN SERVIZIO PRESSO UFFICI RICONOSCIUTI SEDE DISAGIATA, NONCHE' DELLE ALTRE FORZE DELL'ORDINE AD ESSO AGGREGATE IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO, AI CITTADINI STRANIERI ESPULSI O ACCOMPAGNATI PRESSO DETTI ORGANISMI DI P.S. ED AI RISTRETTI IN CAMERA DI SICUREZZA OD INDIGENTI IVI ASSISTITI



Prefettura di Avellino - Ufficio territoriale del Governo

ARTICOLO 1 OGGETTO

Costituisce oggetto dell'affidamento:

la somministrazione, presso la sede dell'esercizio convenzionato, al personale della Polizia di Stato in servizio presso uffici riconosciuti sede disagiata, nonché delle altre forze dell'ordine aggregate in servizio di ordine pubblico e per i ristretti in camera di sicurezza od indigenti ivi assistiti, dei pasti per pranzo e/o cena, nel numero che saranno richiesti dal Dirigente del locale Commissariato.

Il fornitore s'impegna ad effettuare il servizio per tutti i giorni dell'anno, anche festivi e festivi particolari (ad esempio. Natale, Capodanno, Pasqua ecc.) ovvero di chiusura per turno settimanale e per ferie.

Il servizio dovrà prevedere la somministrazione dei pasti in una fascia oraria compresa tra le ore 11.00 e le ore 23.00.

La suddetta previsione non costituisce promessa ed impegno dell'Amministrazione ed ha un carattere meramente informativo, in quanto l'affidamento risulterà limitato ai soli pasti effettivamente ordinati dagli organi di Polizia nelle forme stabilite ed il concorrente non potrà pretendere l'erogazione o il pagamento di un numero predeterminato di pasti .

Ciascun pasto dovrà essere costituito da:

- un primo piatto, a scelta fra tre;
- da un secondo piatto, a scelta fra tre;
- dal contorno, a scelta fra due;
- dal pane, dalla frutta e da ½ litro di acqua minerale.

La grammatura degli ingredienti, componenti le pietanze, deve essere conforme alle indicazioni contenute nell'allegato A che si allega.

ARTICOLO 2 FORNITURE ACCESSORIE

A) Fornitura eventuale dei pasti al personale delle Forze dell'Ordine in servizio di vigilanza, in occasione di consultazioni elettorali (lett. d disciplinare gara) . Ciascun pasto dovrà essere



Prefettura di Avellino - Ufficio territoriale del Governo

costituito da:

- un primo piatto, a scelta fra due;
- da un secondo piatto, a scelta fra due;
- da un contorno, dal pane, dalla frutta e da ½ litro di acqua minerale.

Tali pasti andranno consegnati presso i seggi elettorali ubicati nel comune di competenza dell'ufficio di Polizia interessato e la ditta curerà anche l'eventuale confezionamento degli stessi.

B) Fornitura eventuale di un pasto a sacco da somministrare ai cittadini stranieri espulsi od accompagnati presso gli organismi di Polizia (lett. e disciplinare gara)).

Il pasto dovrà consistere in un cestino così composto:

- Gr.150 pane farcito con cotoletta di manzo disossata di gr.100;
- Gr.150 di pane farcito con formaggio o affettati misti per gr. 200;
- Frutta di stagione
- Un litro di acqua minerale e tovaglioli di carta;

C) Fornitura dell'eventuale colazione e del pasto destinato ai soggetti ristretti nelle camere di

sicurezza delle Forze di Polizia (lett. f disciplinare gara) Il pasto dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- una pietanza calda o fredda, a pranzo o cena;
- mezzo litro di acqua minerale;
- prima colazione composta da brioche e una bevanda al mattino.

ARTICOLO 3 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La ditta dovrà farsi consegnare preventivamente dal personale che fruirà del pasto, e per ciascun

pasto, a secondo del Reparto di appartenenza, la "bolletta figlia", ovvero il modello A/30 debitamente quietanzato, ovvero il rapportino giornaliero, ovvero il quaderno vitto da cui si evince il diritto alla prestazione.



Prefettura di Avellino - Ufficio territoriale del Governo

ARTICOLO 4 MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il corrispettivo del servizio effettuato sarà liquidato in ragione dei pasti effettivamente richiesti e forniti. La ditta affidataria si impegna a tenere distinta la fatturazione dei pasti somministrati alle FF.OO, con l'aliquota IVA prevista dall'art. 75 della legge n.413 del 30 dicembre 1991, da quelle dei pasti consumati dagli stranieri, dagli indigenti bisognevoli di assistenza nonché dai soggetti ristretti nelle camere di sicurezza, con aliquota prevista dal n.121 della tabella A/3 parte III D.P.R. 26/10/1972 n. 633.

La fatturazione dovrà avvenire elettronicamente mediante il portale appositamente istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze utilizzando il **codice IPA T7VWVY**.

Copia della fattura dovrà essere consegnata al Commissariato competente, per l'apposizione del visto di regolare esecuzione e la trasmissione della prescritta documentazione.

Il pagamento sarà effettuato dal Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria di questo Ufficio Territoriale del Governo di Avellino, mediante bonifico su c/c bancario o postale intestato al titolare od al legale rappresentate di codesta ditta entro 60 giorni dalla data in cui perverrà la documentazione contabile e previo accertamento della relativa regolarità contributiva.

ARTICOLO 5 VIGILANZA

Il titolare dell'Organismo di Polizia interessato al servizio vigilerà sull'osservanza delle condizioni previste dalla convenzione e, qualora ne ravvisi la necessità, potrà impartire istruzioni in ordine all'espletamento del servizio al titolare od al legale rappresentante dell'impresa.

Il titolare del predetto Organismo di PS potrà, inoltre, chiedere all'impresa l'allontanamento dal

servizio dei dipendenti che risultassero incapaci, inidonei, e manifestassero un cattivo contegno.

ARTICOLO 6 TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI

L'impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, all'Amministrazione ed a terzi in dipendenza di manchevolezze e di trascuratezza nell'esecuzione degli impegni assunti con la convenzione.



Prefettura di Avellino - Ufficio territoriale del Governo

ARTICOLO 7 INADEMPIENZE E PENALITÀ

In caso di inadempimento, la ditta affidataria è soggetta a penalità; le penalità potranno variare, a seconda della gravità dell'inadempienza, da un minimo dell'1% ad un massimo del 3% dell'importo mensile dovuto, per ogni giorno in cui la stessa inadempienza si è verificata. In caso di mancato svolgimento del servizio, salva l'esecuzione in danno, verrà applicata una penalità non inferiore al 3% sull'importo mensile dovuto, fino ad un massimo del 15%. Tutto ciò, senza pregiudizio del rimborso delle spese che l'Amministrazione dovesse incontrare per sopperire alle deficienze contestate. Di ogni deficienza o mancanza, l'Amministrazione renderà edotta l'impresa, con posta certificata, all'indirizzo che sarà stabilito in sede di affidamento del servizio od, in mancanza, presso la sede legale della stessa anche in forma cartacea. L'impresa non potrà addurre a propria giustificazione, in caso di mancata o parziale effettuazione del servizio, la momentanea deficienza di personale. L'Amministrazione provvederà a far eseguire il servizio non svolto dall'impresa nel modo che riterrà più opportuno, a rischio e spese dell'impresa stessa. Il lavoro si intenderà eseguito in danno dell'impresa, anche se fatto con personale dell'Amministrazione, e il valore delle prestazioni sarà computato secondo i prezzi contrattuali. Per quanto non previsto dalla presente, si applicheranno le norme di cui alla legge ed al Regolamento di Contabilità di Stato ed al Codice Civile.

ARTICOLO 8 RESPONSABILITÀ

L'incaricato, con la sottoscrizione del presente atto, esonera il Ministero dell'Interno e la Prefettura

– UTG, da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali danni alle persone ed alle cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, rimanendo l'Amministrazione sollevata da tutte le conseguenze, nessuna esclusa, dagli atti dolosi e/o colposi di collaboratori e/o ospiti.

L'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità civile e penale per ciò che concerne eventuali rapporti contrattuali tra incaricato e i terzi.

L'incaricato si obbliga inoltre a sollevare l'Amministrazione da ogni richiesta che potesse essere rivolta dai terzi o dagli ospiti in conseguenza dell'esecuzione del presente affidamento.

Per l'espletamento dei servizi, l'incaricato si impegna ad avvalersi di personale idoneo. Nessun rapporto d'impiego e, comunque, di dipendenza a qualsiasi titolo, potrà instaurarsi tra il predetto personale e l'Amministrazione.

L'inosservanza delle precedenti clausole costituisce inadempimento contrattuale ai sensi e per gli



Prefettura di Avellino - Ufficio territoriale del Governo

effetti degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile.

ARTICOLO 9 PRESCRIZIONI

Il presente incarico deve essere eseguito con l'osservanza di tutti i patti e oneri previsti dalle norme di legge, in particolar modo la struttura utilizzata dovrà essere conforme alle vigenti norme riguardanti la prevenzione incendi, i requisiti igienico-sanitari ed adeguati alla legge 9 aprile 2008, n. 81.

ARTICOLO 10 VALORE DEL CONTRATTO E RISOLUZIONE ANTICIPATA

La spesa effettiva ed il valore del contratto di affidamento sarà quella corrispondente al numero dei pasti forniti nel periodo di affidamento, moltiplicato per la tariffa unitaria convenzionata per ciascuna tipologia di fornitura.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risoluzione anticipata, senza oneri e penalità, al venir meno delle esigenze contrattuali, compresa la declassificazione dell'Ufficio di P.S. da sede disagiata. Per l'esercizio della suddetta facoltà, la Prefettura effettuerà una semplice comunicazione all'indirizzo di posta certificata comunicato dall'incaricato, ovvero, in mancanza, mediante altro sistema di notificazione certo, all'uopo individuato.

L'affidamento, riguardando servizi di cui alla tabella IX del D.Lgs. 50/2016, appartenenti alla categoria dei "Servizi di mensa ed altri servizi di caffetteria per clientela ristretta" – CPV n. 55511000-5, per il quale si applica la soglia di cui all'art. 35, comma I – lett. d) del citato Codice dei Contratti Pubblici, si intende automaticamente risolto al raggiungimento della soglia di spesa massima di € 750.000,00 in relazione all'intera durata del contratto. L'affidatario si asterrà dal fornire ulteriori prestazioni, al raggiungimento del limite risolutivo, in base al presente affidamento. Eventuali ulteriori prestazioni dovranno essere richieste dall'amministrazione con atto preventivo al contraente. Diversamente lo stesso non potrà chiedere alcun pagamento in quanto trattasi di prestazioni rese in regime di liberalità consapevole.

ARTICOLO 11 RECESSO E RISOLUZIONE

La Prefettura si riserva il diritto di recedere dalla presente convenzione nei casi e nei modi previsti dalla legge.



Prefettura di Avellino - Ufficio territoriale del Governo

La Prefettura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., ha facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione per grave inadempienza previo semplice avviso, da comunicarsi con lettera Raccomandata A.R., ovvero, notificazione a mezzo posta elettronica certificata e senza obbligo di preventiva messa in mora.

Nulla è dovuto, in tal caso, alla ditta se non per la parte che abbia già avuto esecuzione.

Costituiscono, a titolo esemplificativo, gravi inadempienze: l'aver interrotto senza giustificato motivo il servizio; l'aver ommesso di eseguire periodiche manutenzioni dei locali, degli impianti e delle apparecchiature tecnologiche; l'aver violato le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; l'aver ommesso di segnalare fatti o circostanze, anche indipendenti dalla propria volontà, dai quali siano derivati danni alle persone o alla struttura.

L'Amministrazione si riserva il diritto, ai sensi dell'art. 1671 del C.C., di recedere dalla convenzione stipulata.

ARTICOLO 12 PROROGA E RINNOVO

L'Amministrazione si riserva la possibilità di proroga della presente convenzione, previe intese tra le parti, agli stessi patti e condizioni qui stabiliti, con semplice comunicazione unilaterale della Prefettura- UTG.

Le parti possono manifestare la reciproca disponibilità al rinnovo della convenzione, laddove sussistano i presupposti di legge per tale negozio e l'interesse dell'Amministrazione alla prosecuzione del rapporto.

Il rinnovo sarà in ogni caso formalizzato mediante sottoscrizione di nuova convenzione alle condizioni di mercato vigenti, più favorevoli per l'Amministrazione e nel rispetto della vigente legislazione in materia.

ARTICOLO 13 GARANZIA DEFINITIVA

La ditta aggiudicataria presenterà cauzione in contanti presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, ovvero, polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa a garanzia degli adempimenti contrattuali, per un importo pari alla percentuale sul valore dell'affidamento, determinata ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016.

È fatta salva la possibilità per la stazione appaltante di concedere l'esonero dalla garanzia, in cambio di un miglioramento del prezzo offerto.



Prefettura di Avellino - Ufficio territoriale del Governo

ARTICOLO 14 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario si impegna alla scrupolosa osservanza del disposto di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, come modificato dal decreto legge n.187 del 12.11.2010, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge n.217 del 17.12.2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine, lo stesso si impegna a comunicare al committente gli estremi dei conti correnti bancari su cui effettuare i pagamenti con le generalità anagrafiche complete ed il codice fiscale, delle persone fisiche abilitate ad operare sul suddetto conto.

ARTICOLO 15 DISPOSIZIONI FINALI

Per ogni aspetto connesso all'applicazione del presente contratto, il foro competente è quello dove ha sede la competente Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Le spese di bollo e quelle di eventuale registrazione del presente atto sono a carico del contraente privato.

Per quanto non qui previsto, si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché dalla legge di contabilità di Stato (RD 2440/1923) e dal relativo Regolamento di Esecuzione (RD 827/1924) e dalle altre norme in materia, comprese quelle di natura previdenziale, assicurativa e fiscale.